



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/UCI/sc

Roma, 19 settembre 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Padova**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 149/2022\_Incompatibilità\_Qualifica di socio in società di capitali*

Con il quesito dello scorso 27 luglio l'Ordine chiede di sapere se ricorrano cause di incompatibilità con l'esercizio della professione nelle seguenti fattispecie:

- *"detenzione, da parte di un iscritto, del 40 % del capitale di una SRL esercente l'attività (entro i limiti e con le modalità di legge e con espressa esclusione delle attività riservate agli iscritti agli albi professionali) di consulenza economico, finanziaria, commerciale, immobiliare ed organizzativa rivolta alle imprese e ai privati, nel caso in cui il restante 60% delle quote della società sia detenuto dalla sorella non convivente dell'iscritto, la quale ricopre anche la carica di amministratrice unica";*
- *"assunzione della carica di consigliere di amministrazione, senza rappresentanza legale o poteri delegati operativi, di una SRL che vede come socia al 66,67% la sorella non convivente del professionista, la quale ricopre la carica di Amministratrice delegata della medesima società. L'attività svolta dalla società consiste, tra l'altro, nel condurre, dirigere, gestire ed amministrare società ed imprese nonché eseguire tutte le attività che ne conseguono, svolgere l'esercizio delle funzioni di trustee di trusts espressamente istituiti, come previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di incarichi di protector o guardiano o tutore di trust ovunque istituiti".*

Precisato preliminarmente che il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto a chiarire esclusivamente questioni di carattere generale in riferimento all'interpretazione delle norme dell'Ordinamento professionale, con riferimento alle questioni sollevate si forniscono di seguito alcune considerazioni alla luce delle disposizioni di legge in tema di incompatibilità, nonché alla luce degli orientamenti interpretativi forniti dal Consiglio Nazionale in materia.

Tanto premesso, si significa che l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Si tratta dei casi di gestione dell'impresa svolta per proprio conto, in nome proprio o altrui, ossia per soddisfare un interesse commerciale proprio. Nel caso in cui l'attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali, peraltro, le Note


interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005<sup>1</sup> hanno chiarito che l'incompatibilità ricorre nel caso in cui l'iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società<sup>2</sup> (ad es. socio di maggioranza) e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori<sup>3</sup>.

Alla luce di tali indicazioni, dunque, si possono formulare le seguenti considerazioni:

- a) lo *status* di socio di minoranza di società di capitali è da ritenersi sempre compatibile con l'esercizio della professione a meno che non si accerti che l'iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società<sup>4</sup>. Come chiarito dalle citate note interpretative, *"qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11"*<sup>5</sup>. Tali criteri (relativi alla fattispecie di iscritto all'albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società cooperativa, mutua assicuratrice, consortile e altri enti commerciali e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi o tutti i poteri gestionali) evidenziano<sup>6</sup> che *"la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all'iscritto all'albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia etc., rende incompatibile l'attività quando siano dimostrati e provato i rapporti giuridici di cui sopra e/o l'influenza dell'iscritto sui detti soggetti e l'interesse economico dello stesso"*.
- b) l'assunzione della carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente in una società di capitali è sempre compatibile con l'esercizio della professione a meno che non si accerti che, come nel caso precedente, l'iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso un soggetto terzo, la società.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>1</sup> Vd. Nota informativa n. 26/2012 recante aggiornamento delle *"Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005"*.

<sup>2</sup> Attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale o comunque tale da consentire l'esercizio del controllo ovvero di una influenza rilevante o notevole sulla società secondo quanto previsto dall'art. 2359 cod.civ.; come precisato nelle citate Note interpretative, l'interesse è ritenuto prevalente altresì quando l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio dell'iscritto.

<sup>3</sup> Vd. Note cit., par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16.

<sup>4</sup> Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l'assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell'intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell'attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio).

<sup>5</sup> Vd. nota precedente.

<sup>6</sup> Cfr. Caso n. 11 - Nota 1, pag. 18.